



MATHERA

RIVISTA TRIMESTRALE DI STORIA E CULTURA DEL TERRITORIO



Editore: Associazione Culturale ANTTROS - registrazione al tribunale di Matera n. 02 del 05-05-2017 - 21 set/20 dic 2018 - Anno II - n. 5 - € 7,50



Ius primae noctis
un mito
da sfatare

Le cinte murarie
dei Lucani
in Basilicata

Infanticidi nel Materano
fra Ottocento
e Novecento

Il presente Pdf è la versione digitale in bassa risoluzione della pubblicazione cartacea della rivista MATHERA.

L'editore Antros rende liberamente disponibili in formato digitale tutti i contenuti della rivista, esattamente un anno dopo l'uscita.

Sul sito www.rivistamathera.it potete consultare il database di tutti gli articoli pubblicati finora divisi per numero di uscita, autore e argomento trattato.

Nello stesso sito è anche possibile abbonarsi alla rivista, consultare la rete dei rivenditori e acquistare la versione cartacea in arretrato, fino ad esaurimento scorte.

Chi volesse disporre della versione ad alta risoluzione di questo pdf deve contattare l'editore scrivendo a:

editore@rivistamathera.it

specificando il contenuto desiderato e il motivo della richiesta.

Indicazioni per le citazioni bibliografiche:

Mastrangelo, Sponsali e nozze a Matera fra Cinquecento e Settecento, in "MATHERA", anno II n. 5, del 21 settembre 2018, pp. 24-33, Antros, Matera



MATHERA

Rivista trimestrale di storia e cultura del territorio

Fondatori

Raffaele Paolicelli e Francesco Foschino

Anno II n.5 Periodo 21 settembre - 20 dicembre 2018

In distribuzione dal 21 settembre 2018

Il prossimo numero uscirà il 21 dicembre 2018

Registrazione Tribunale di Matera

N. 02 DEL 05-05-2017

Il Centro Nazionale ISSN, con sede presso il CNR, ha attribuito alla rivista il codice ISSN 2532-8190

Editore

Associazione Culturale ANTROS

Via Bradano, 45 - 75100 Matera

Direttore responsabile

Pasquale Doria

Redazione

Sabrina Centonze, Francesco Foschino, Raffaele Paolicelli, Valentina Zattoni.

Gruppo di studio

Domenico Bennardi, Ettore Camarda, Olimpia Campitelli, Domenico Caragnano, Sabrina Centonze, Anna Chiara Contini, Gea De Leonardis, Franco Dell'Aquila, Pasquale Doria, Angelo Fontana, Francesco Foschino, Giuseppe Gambetta, Emanuele Giordano, Rocco Giove, Gianfranco Lionetti, Angelo Lospinuso, Mario Montemurro, Nunzia Nicoletti, Raffaele Paolicelli, Marco Pelosi, Giulia Perrino, Giuseppe Pupillo, Caterina Raimondi, Giovanni Ricciardi, Rosalinda Romanelli, Angelo Sarra, Giusy Schiuma, Nicola Taddonio.

Progetto grafico e impaginazione

Giuseppe Colucci

Consulenza amministrativa

Studio Associato Commercialisti Braico - Nicoletti

Tutela legale e diritto d'autore

Studio legale Vincenzo Vinciguerra

Stampa


Antezza Tipografi - via V. Alvino, Matera

Per contributi, quesiti, diventare sponsor, abbonarsi:

Contatti

redazione@rivistamathera.it - tel. 0835/1975311

www.rivistamathera.it

 Rivista Mathera

Titolare del trattamento dei dati personali

Associazione Culturale ANTROS

I contenuti testuali, grafici e fotografici pubblicati sono di esclusiva proprietà dell'Editore e dei rispettivi Autori e sono tutelati a norma del diritto italiano. Ne è vietata la riproduzione non autorizzata, sotto qualsiasi forma e con qualunque mezzo. Tutte le comunicazioni e le richieste di autorizzazione vanno indirizzate all'Editore per posta o per email: Associazione Antros, Via Bradano, 45 - 75100

Matera; editore@rivistamathera.it

L'Editore ha acquisito tutti i diritti di riproduzione delle immagini pubblicate e resta a disposizione degli aventi diritto con i quali non è stato possibile comunicare o per eventuali omissioni o inesattezze.

Mathera non riceve alcun tipo di contributo pubblico.

Le biografie di tutti gli autori sono su:

www.rivistamathera.it

Mathera viene resa liberamente disponibile online, in formato digitale, dodici mesi dopo l'uscita.



SOMMARIO

ARTICOLI

- 7 Editoriale - Pensare il territorio per non essere pensati da altri**
di Pasquale Doria
- 8 L'infanticidio nel Materano tra Ottocento e Novecento**
di Salvatore Longo
- 12 Cinte murarie della Basilicata e le fortune dei Lucani**
di Nicola Taddonio
- 21 Approfondimento: Le armi dei guerrieri: un indicatore archeologico dei cambiamenti della società lucana**
di Nicola Taddonio
- 24 Sponsali e nozze a Matera fra Cinquecento e Settecento**
di Giulio Mastrangelo
- 30 Glossario: Termini desueti riscontrati negli atti matrimoniali di Archivio**
di Giulio Mastrangelo
- 34 Gatti romani e perle di saggezza. Un ricordo di Pina Belli D'Elia**
di Giulia Perrino
- 38 Il complesso rupestre di San Pellegrino in contrada Ofra a Matera**
di Gianfranco Lionetti e Marco Pelosi
- 50 Appendice: Casale dell'Ofra: storiografia, toponomastica e fonti documentali**
di Gianfranco Lionetti e Marco Pelosi
- 53 Approfondimento: La chiesa rupestre di San Pellegrino all'Ofra**
di Gianfranco Lionetti e Marco Pelosi
- 56 José Garcia Ortega, un artista contro**
di Simona Spinella
- 62 Le fotografie di Federico Patellani per il film "La Lupa" diretto da Alberto Lattuada**
di Luciano Veglia
- 66 Il tiranno e la fanciulla: la fine del Tramontano tra storia e folklore**
di Ettore Camarda
- 72 Approfondimento: Lo ius primae noctis, un mito da sfatare**
di Ettore Camarda
- 74 La masseria di San Francesco al Bradano: contesto geografico e toponomastico**
di Giuseppe Gambetta e Raffaele Paolicelli
- 79 La masseria di San Francesco al Bradano: evoluzione storica**
di Giuseppe Gambetta e Raffaele Paolicelli
- 88 Approfondimento: Quando l'acqua del fiume Bradano arrivò improvvisa e silenziosa**
di Giuseppe Gambetta
- 90 Appendice: Lo stemma francescano**
di Francesco Foschino
- 94 Exploring Basilicata**
Reportage di Gundolf Pfotenbauer

RUBRICHE

- 101 Grafi e Graffi**
Il ritratto di presenza nei graffiti materani
di Sabrina Centonze
- 106 HistoryTelling**
Lo squarcio nel tempo
di Gaetano Panetta
- 111 Voce di Popolo**
La leggenda del lupo mannaro
di Domenico Bennardi e Gea De Leonardi
- 113 La penna nella roccia**
Gli aspetti geomorfologici della Cappadocia e del Materano: dati e considerazioni
di Federico Boenzi
- 118 Radici**
Il timo: una pianta nobile caduta in sinonimia
di Giuseppe Gambetta
- 124 Verba Volant**
Osservazioni sul lessico dialettale relativo alle denominazioni di alcune malattie
di Emanuele Giordano
- 128 Scripta Manent**
Inedite spigolature d'archivio sulla città settecentesca
trascrizione di Roberto Acquasanta e Maria Emilia Serafino
- 134 Echi Contadini**
La mammèrë
di Angelo Sarra
- 136 Piccole tracce, grandi storie**
Canti all'altalena e solchi all'architrave
di Francesco Foschino
- 145 C'era una volta**
Rosario Dottorini
"Così mi salvai il 21 settembre 1943"
di Ettore Camarda
- 148 Ars nova**
L'onirico tra favola e realtà nei dipinti di Mimmo Taccardi
di Nunzia Nicoletti
- 152 Il Racconto**
"Illusione perduta"
di Nicola Tarasco

In copertina:

Parziale veduta notturna del casale rupestre dell'Ofra a Matera, foto di Rocco Giove.

A pagina 3:

Dettaglio della Madonna Glykophilousa o della tenerezza presso la chiesa rupestre di Madonna delle Tre Porte a Murgia Timone, Matera, XV sec, opera del Maestro del sepolcro di Martino Dechello (già Maestro di Miglionico). Il Premio Antros, che presentiamo nella pagina seguente, adotterà il simbolo di un melograno.

Sponsali e nozze a Matera fra Cinquecento e Settecento

di Giulio Mastrangelo

[Per agevolare la lettura del testo e per fornire un valido strumento di ricerca per chi vorrà approfondire lo studio archivistico degli atti notarili d'epoca, alleghiamo in calce il glossario, redatto dallo stesso A., dei termini, ormai desueti, riscontrati negli atti matrimoniali nei secoli oggetto di studio, e che in questo articolo sono in corsivo, N.d.R.].

Secondo l'opinione comune nel Medioevo la Terra d'Otranto sarebbe rimasta sotto il dominio bizantino e, seppure con alterne vicende, non sarebbe stata toccata, se non marginalmente, dall'influenza longobarda. Senonchè ho trovato spesso a Taranto e a Brindisi, nelle carte di sponsali e capitoli matrimoniali (cioè gli atti notarili contenenti le reciproche promesse e pattuizioni delle famiglie dei nubendi), termini come *mundualdo*, *vergine in capillis*, *meffio*, *quarta (morgincab)*, *affida (traditio)*, *guardia (wadia)*, di sicura origine longobarda. Manca ogni traccia di parole come *ipòbolo* e *teoretro*, cioè i corrispondenti donativi maritali di diritto bizantino. Poichè fino al 1663 Matera è stata parte integrante della provincia di Terra d'Otranto, ho ritenuto doveroso continuare qui la ricerca sugli usi matrimoniali iniziata in provincia di Taranto [Mastrangelo 2011; 2015].

Dal punto di vista della storia del diritto, la Puglia, nel Medioevo, si presentava come un mosaico di lasciti normativi, frutto delle varie dominazioni succedutesi a partire dal V-VI secolo (fig. 1). Sul piano degli usi matrimoniali, con i ripetuti passaggi di mano da Bisanzio ai principi Longobardi (senza dimenticare la parentesi dell'emirato arabo), la Puglia presenta una situazione a macchia di leopardo, con città e terre ove sono attestate consuetudini longobarde (Capitanata, Terra di Bari, Taranto e Brindisi), e altri territori, come il Salento, ove invece sono attestate rispettivamente formule come *honorantia* e *donatio propter nuptias* con professione di legge romana, nonché, infine, altre terre ove sono attestate marginalmente consuetudini normanno franche, con varie sfumature [De Stefano 1979, p. 40].

Sull'argomento non ci sono pervenute consuetudini scritte (come invece è avvenuto in Terra di Bari per le *Consuetudines Barenses*) sicchè dobbiamo dedurle dai protocolli notarili. Da qui la ragione di procedere all'esame delle carte dotali presso l'Archivio di Stato di Matera.

Sono stati esaminati a campione atti notarili del Cin-

quecento, del Seicento e del Settecento. Sorprende trovare in ognuno di essi che il matrimonio viene celebrato «*secundum usum et consuetudinem hominum civitatis Matherae jure longobardorum viventium*». Ne consegue un primo punto fermo: non solo Matera è stata un dominio longobardo, ma il diritto longobardo ha messo radici così profonde da indurre i contraenti a ripetere tale professione di legge ininterrottamente sino alla fine del Settecento.

Da ciò non deriva che in tutti gli atti si possano cogliere le fasi del matrimonio longobardo "tipico", in quanto anche a Matera c'è stata una lenta evoluzione dei singoli istituti (mutati sia nel nome che nella sostanza) nonché, come vedremo, l'assimilazione da parte dei ceti popolari di usi normativi normanni, che si sono sovrapposti a quelli longobardi, senza tuttavia riuscire a cancellarne la matrice.

Il matrimonio longobardo

Prima di inoltrarci nella disamina dei documenti materani, è opportuno premettere alcuni cenni sul matrimonio longobardo, per poi coglierne l'evoluzione a Matera e renderne più intelligibili i vari passaggi.

Il diritto longobardo era consuetudinario, cioè basato su consuetudini (chiamate *cawarfidae*) tramandate oralmente, messe per iscritto solo parzialmente dal re Rotari nel 643 d.C..

La prima testimonianza scritta sul matrimonio germanico è in Tacito, il quale ne individua la peculiarità nel fatto che «*non la moglie porta la dote al marito, ma il marito alla moglie*» [Fasca 1961, p. 40]. Il matrimonio longobardo è conforme a questo schema e si caratterizza, in origine, per gli apporti e i donativi solo da parte del marito.

Tornando al matrimonio longobardo, questo era alquanto complesso e si compiva in due atti, consisteva cioè in due distinti negozi giuridici (come già nel diritto mesopotamico ed ebraico): il primo era la formale pro-




Fig. 1 - Matrimonio nel medioevo

messa o sponsali (*Verlobung/sponsalia/desponsatio*) seguita, a distanza di un certo tempo, dalla consegna effettiva della donna (*Trauung/traditio*) che avveniva contestualmente al pagamento della *meta* o *meffio* e, una volta consumato il matrimonio, con la consegna del *morgincab* (dono del mattino, ne parleremo a breve). Il matrimonio

longobardo consisteva dunque, in origine, nella cessione della donna, il cui prezzo (*meta*, *meffio*) veniva pagato direttamente dallo sposo al *mundualdo*, cioè a colui che ne deteneva la potestà (il *mundio*) ed era chiamato ad assistere la donna nel compimento di ogni atto giuridico, e che di solito coincideva con il padre (o in mancanza di




Fig. 2 - Matrimonio tra nobili. (Sandro Botticelli, Il banchetto di Nozze di Nastagio degli Onesti, 1483 – Firenze, Palazzo Pucci)

questi, con il fratello maggiore o lo zio paterno).

Alla stipula degli sponsali non era presente la donna né era richiesto il suo consenso perché il matrimonio era frutto della contrattazione tra le famiglie rispettive dei nubendi. Tuttavia, a contatto col mondo giuridico romano e per l'azione moralizzatrice della Chiesa, il matrimonio longobardo già dall'VIII secolo si trasforma con due importanti modifiche: il pagamento della *meta* (l'antico prezzo del *mundio*), avviene non più a titolo di vendita ma di donazione, e viene corrisposto non più al *mundualdo* (di solito il padre), ma alla donna stessa, per avere acconsentito alle nozze. In ciò si coglie un primo significativo segno di emancipazione femminile.

Il capitolo 178 dell'Editto, che reca nella rubrica: *De sponsalibus et nuptiis*, in realtà non definisce né gli sponsali né le nozze, ma si limita a prevedere le conseguenze in caso di inadempimento della promessa da parte dello sposo. In virtù di questa norma, le promesse di matrimonio venivano consacrate in un contratto scritto (*fabola firmata*), con cui il *mundualdo* prometteva di consegnare la donna mentre lo sposo si obbligava a prenderla in moglie pagando la *meta* (o *meffio*) convenuta, cioè il prezzo del *mundio*, nonché a conferire alla moglie, il giorno dopo le nozze, il *morgingab*. A garanzia delle obbligazioni assunte vi era la *wadatio*, ossia il futuro sposo prestava una fideiussione (chiamata *wadia*), con la nomina di un fideiussore che, in caso di suo inadempimento, garantiva il pagamento della *meta*.

Il secondo dei due negozi con cui si perfeziona il rito del matrimonio longobardo è la *traditio* cioè la consegna della donna allo sposo da parte del *mundualdo* il giorno del matrimonio, che doveva seguire nel termi-

ne massimo di due anni dalla stipula degli sponsali. La consegna avveniva pubblicamente, con forme solenni davanti a parenti e a testimoni: il rispetto del rito nel diritto longobardo aveva valore sostanziale, non meramente formale. Il *mundualdo* cedeva il *mundio* (la potestà) sotto forma di mantello (*crozna*) o di spada o con altre formalità e quindi consegnava la donna a mano dello sposo [Salvioli 1908, p. 406]. Il capitolo 183 di Rotari prevede espressamente la consegna "per mano": senza la *traditio* – puntualizza la norma – non sussiste alcuna certezza giuridica della cosa. Lo stesso giorno della *traditio*, «*gli amici presentavano doni (exenia nuptialia), eseguivansi balli (charivaria), mascherate rappresentanti ratti di donne. In mezzo a grida e con gran festa la sposa era quindi condotta alla casa dello sposo: sulla porta pendeva una spada. La moglie vi passava sotto e da quel momento era sotto l'autorità maritale*» [Salvioli 1908, p. 407]. Il rituale del matrimonio longobardo non si esauriva con la *traditio* ma comprendeva la consegna del *morgincab*, letteralmente "dono del mattino".

Il matrimonio a Matera

Tornando a Matera, ho rinvenuto lo schema del matrimonio in due atti e in due tempi nei protocolli del notar Francesco Tortora [ASM 1625]. In una prima carta è contenuto l'elenco delle «*robbe*» promesse in dote, redatto dalle parti privatamente e senza data. Successivamente, il giorno dello spozalizio (2 febbraio 1625), celebrato «*In ecclesia Santi Petri Saxi Caveosi*», il notaio redige formalmente il contratto di matrimonio inserendo nel testo del suo atto la carta redatta dalle parti. Dopo il protocollo e la costituzione dei soggetti agenti si legge

infatti «*Inseratur*», cioè ove era da inserire l'elenco dei beni dotali redatto in precedenza dalle parti.

Nobiles, meffio e wadia longobarde

Secondo il Volpe a Matera «*il popolo era diviso in tre ordini, cioè nobile, ingenuo, e servile*» e ne individua la fonte in «*un Istrumento di Enfiteusi stipulato in Matera nell'882, (...) che menziona l'ordine degl'ingenui e de' nobili, che vennero chiamati a prestare la loro assistenza nella solennità di quel contratto*» [Volpe 1818, p. 35]. Negli atti esaminati permane ancora questa divisione e si nota che gli assegni maritali sono di diverso tipo a seconda che i contraenti appartengano al ceto dei *nobiles* (fig. 2) ovvero quello dei *populares* [De Stefano 1979, p. 261]. Pur se entrambi professano di vivere *Jure Longobardorum*, i primi costituiscono il *morgincap* e il *meffio* di chiara origine longobarda, i secondi il *dotarium* e, a partire dal 1700, l'*antefato*.

L'atto più antico che contiene la costituzione del *morgincap* è dell'anno 1192 ([Volpe 1818, p. 38] è attribuito al notar Riccardo Curiale di Matera senza altra indicazione sulla sua attuale collocazione). In esso si coglie la ripetizione quasi pedissequa del cap.7 del re Liutprando: «*Riccardus filius domini Bisantis olim castellani de civitate Mathere*» costituisce alla sposa Lucia della stessa città di Matera «*in alio die votorum ante amicos et parentes, secundum retum gentis nostre Longobardorum (...) il morgincap continens quartam partem etc*» [ASM 1452]. Lo stesso Autore, a proposito delle consuetudini della sua città, scrive che «*Le donne maritate, trapassando il marito, guadagnavano all'uso de' nobili il quarto e meffio, la quarta cioè della quantità delle sue doti, ed il quarto de' rimanenti stabili e mobili del marito, oltre la restituzione delle proprie doti*» [Volpe 1818, p. 37].

Tale uso è continuato nei secoli successivi, come dimostra l'abbreviatura della carta dotale fra nobili redatta dal notar Leonardo Paulicelli del novembre 1550 [ASM 1550], in cui si legge che il futuro sposo «*constituit fecit et dedit eidem (...) futuram sponsam per presens scriptum docatorum centum quadraginta per meffio et no-*

mine meffii stabilite» [ASM 1550], cioè costituisce e dà il *meffio* alla futura sposa, nella misura convenuta di 140 ducati, e accompagna tale atto con la nomina di alcuni fideiussori abitanti a Matera. La nomina di fideiussori era prescritto dalla *wadiatio* che, come abbiamo visto, era un istituto tipico longobardo.

Populares: dotarium di origine normanna

I *populares*, invece, usavano costituire a favore della futura moglie il dotario cioè «*medietatem omnium bonorum suorum, mobilium et stabilium, habitorum et habendorum in constancia dicti matrimonii*», seguito, subito dopo, dalla consueta professione di legge: «*secundum usum et consuetudinem hominum civitatis Mathe-re, iure Longobardorum viventium et more populario*» [ASM 1530] Il dotario diffuso a Matera è riconducibile alla legislazione normanno-angioina ma con una sostanziosa differenza: mentre in quest'ultima era pari alla terza parte dei beni del marito, a Matera era pari alla metà, con un trattamento molto più vantaggioso per la donna¹. I lucri muliebri (ciò che viene costituito dallo sposo alla moglie in caso di premorienza) per Matera, Laterza e Ginosa [Mastrangelo 2015, p. 95] sono singolari in quanto gli sponsali contengono la professione di legge longobarda ma dipendono dalla *coutume* della Normandia (precisamente dagli articoli 329 e 392 del testo della *coutume* riformata nel 1583 [De Stefano 1979, p. 271]) ma con una importante differenza: ferma la quota della metà o di un terzo attribuita alla vedova, mentre nella *coutume* della Normandia la quota è limitata alla metà dei soli beni mobili, a Matera comprende anche gli immobili presenti e futuri del marito (fig. 3).

Traditio: mancato trasferimento del mundio

Nella parte finale dell'atto notar Agata del 1530 è attestata la fase della *traditio* con le parole: «*Eodem die, in predictorum presentia, supradictus Joannes sponsus desponsavit per anulum dictam Ritam suam uxorem ante facias Santi Stefani Saxi Caveosi tradimus sibi per manus Joannes sui fratris preter jus mundui, quod expresse sibi riservavit*» [ASM 1530]. Qui è precisato il luogo della *desponsatio*, cioè davanti alla chiesa, probabilmente rupestre, di Santo Stefano nel Sasso Caveoso e che la *traditio* della sposa avviene per mano di Giovanni suo fratello, il quale si riserva espressamente il diritto del *mundio*. Normalmente con la *traditio* e col pagamento

Fig. 3 - Matrimonio tra popolani. (Pieter Bruegel the Younger, La Danza di nozze in una stalla)



¹ Qui giova dare conto della netta differenza esistente tra diritto longobardo e diritto franco. Pur essendo entrambi di origine germanica, il diritto franco escludeva le donne dall'eredità immobiliare in quanto seguiva la Legge Salica che vietava alle stesse il possesso e la proprietà della terra e ogni altro diritto reale immobiliare: «*De terra vero Salica nulla in muliere portio aut hereditas est, sed ad virilem sexum, qui fratres fuerint, tota terra pertinet*» (Pactum Leges Salicae, 59,6: in Mon. Germ. Hist., Legum Sectio I, tom. IV Pars I, ed. K. A. Eckardt, Hannoverae, 1962, pag. 223); [De Stefano 1979, p. 274]. Nel diritto longobardo, invece, la donna ereditava anche gli immobili, oltre che i mobili, seppure in quota minore rispetto ai fratelli maschi legittimi [Mastrangelo 2011, p. 15 ss.]

del *meffio* veniva trasferito anche il *mundio* sulla sposa. Qui invece il *mundualdo* se lo riserva espressamente. Cosa insolita ma non eccezionale. A Bari vigeva la consuetudine per cui era possibile che le nozze avvenissero senza il trasferimento del *mundio* al marito, che quindi restava in capo al *mundualdo*. Ne abbiamo un esempio negli sponsali del gennaio 1057, quanto tale *Russo*, figlio del diacono *Amoruso*, promette al futuro suocero *Joannes*, di sposare *secundum legem et usum nostrum*, la figlia *Alfarana*, lasciandone il *mundio* allo stesso e ai suoi eredi [Amati Canta 2007, p. 127]

Il faderfio e la dote

La donna longobarda in procinto di sposarsi non poteva vantare alcuna pretesa nei confronti del patrimonio paterno e doveva accontentarsi del *faderfio* cioè di una modesta quantità dei beni familiari, stabilita in modo discrezionale dal *mundualdo*, e non reclamare altro come recita il capitolo 181 dell'Editto. Nel mondo germanico era sconosciuto l'istituto della dote.

Nei documenti pugliesi e materani è assente ogni riferimento a promessa o dazione del *faderfio* da parte del *mundualdo* ma si parla solo ed esclusivamente di promessa o dazione di dote, segno che l'istituto della dote fu assimilato molto presto nella Longobardia meridionale. Quando le condizioni economiche della famiglia lo consentono, la sposa «*non andava a nozze senza portare allo sposo, come suo contributo ad sustinenda onera matrimonii, la dote. Costituirgliela era per la famiglia di lei un dovere, morale e giuridico a un tempo*» [Marongiu 1976, p. 132]; viene promessa con le formalità della *dotis promissio* o della *dotis dictio* con la consegna differita al giorno delle nozze [Marongiu 1976, p. 116]. Di solito i beni dotali sono costituiti dal letto matrimoniale (il più delle volte consistente in semplici assi di legno), da lenzuola, cuscini, coperte, abiti, e dagli utensili di vita quotidiana necessari per la cucina. Scarse le promesse di mobili, limitate di solito a una *cascia* ove riporre il corredo, a un *cascione* per conservare granaglie, legumi e altre provviste alimentari e a una *boffetta*. Talora viene promessa in dote anche un' *Argata* (telaio) con tutti gli accessori, segno che la futura sposa era tessitrice. Se le condizioni economiche della famiglia lo consentono, vengono promessi in dote anche fondi rustici, edifici, case grotte, suolo su cui fabbricare la casa coniugale o, come a Massafra, la facciata di una vicinanza ove il futuro sposo avrebbe poi scavato la

casa grotta [Mastrangelo 2015, p. 91 ss.]

Risale al 715 il più antico documento da cui traspare il vigore dell'istituzione dotale e del suo obbligo, anche tra i Longobardi: «*Romualdo duca di Benevento prescrive che tal Giovanni provveda a collocare convenientemente in matrimonio la sorella Tundila: dum venerit tempus ei ut sibi virum sociare debeas, tu Ioannes eam ordinare ei in omnibus dotem dare, sicuti omnis disponit sororem ad viro sociandum*» qui «*paiono incontrarsi l'obbligo romano di dotare e il diritto-dovere dei Longobardi di dar marito alle figlie e sorelle*» [Marongiu 1976, p. 132]. Durante il matrimonio, la dote è inalienabile e distinta dagli altri beni (*parafernali*) della moglie e sta nelle mani del marito il quale si obbliga a non venderla né alienarla ma ad amministrarla. In caso di matrimonio infecondo, da cui non siano nati figli o in caso di premorienza della moglie, il marito si obbliga alla restituzione dei beni dotali [Marongiu 1976, p. 116].

Gli elementi principali e tipici delle promesse di matrimonio in Puglia possono così riassumersi:

1. il padre, o altro parente della sposa, promette (e consegna poi) allo sposo la dote precisamente descritta e consistente in beni mobili e immobili;

2. il futuro sposo ne accusa ricevuta e rilascia quietanza e si obbliga con *wadia* e fideiussori ad amministrare i beni costituenti la dote, a non venderli né alienarli;

3. in caso di premorienza della moglie senza figli o con figli minori, lo sposo si obbliga a restituire al dotante o ai suoi eredi tutti i beni costituenti la dote; eccetto i beni mobili «*usu et vetustate consumpti*»; anche in questo caso, il marito presta la *wadia* e nomina fideiussori;

4. lo sposo promette, a seconda della sua condizione sociale, il *meffio* e/o il *morgincap* se appartenente al ceto dei *nobiles*, il *dotario* se appartenente al ceto dei *populares* e, a partire dal XVIII sec., l'*antefato*.

Matrimonio ed economia

La scelta del coniuge – come si è visto – era prerogativa dei capi famiglia e dettata esclusivamente da motivazioni economiche: mancava ogni riferimento a un rapporto di amore fra i coniugi. «*Il prestigio di una famiglia proveniva non tanto dalla levatura culturale dei soggetti bensì dalla loro forza finanziaria e perciò accumulare beni per ingrandire il patrimonio personale era uno degli obiettivi principali di tutte le famiglie. Con l'accrescimento delle ricchezze era garantito anche l'avanzamento sociale perché il*

Fig. 4 - Vergine in capillis con la chioma sciolta (a sinistra) e donne sposate con capelli raccolti a chignon



capitale fu considerato elemento nobilitante e per questo l'ascesa era strettamente vincolata ad una redditizia gestione degli affari familiari» [D'Aurelio 2010].

Gli istituti matrimoniali longobardi concorrevano a movimentare l'economia e il mercato fondiario. La conclusione degli «*sponsalia*» [Mastrangelo 2011, p. 16 ss.] avevano come base la terra e le case (già esistenti o da realizzare). Da un lato, la costituzione della dote comportava il mobilitare una parte del patrimonio paterno e il suo trasferimento alla generazione successiva in via di anticipata successione. Dall'altro, i maschi, promessi sposi, erano tenuti a offrire alla loro sposa rilevanti apporti maritali (*morgencap*, *meta* o *meffio* o *dotario* o *antefato* [Mastrangelo 2011, p. 40]), che contribuivano ad animare il mercato [Feller 2003, p. 212]. Naturalmente le famiglie studiavano e combinavano attentamente i matrimoni onde conseguire il risultato di istituire diritti sui beni di una famiglia alleata e non disperdere ma anzi accrescere il patrimonio. Forse si spiega così che a Matera si sia conservata la separazione tra i *nobiles* e i *populares*: costoro si sposavano tra loro e la differenza dei donativi maritali tra i due ceti contribuiva a perpetuare tale separazione. Il fine era sempre quello di mantenere integro il patrimonio familiare e non disperderlo. Questo intento «*era alla base del pensiero economico del tempo e specialmente in una società in cui la roba rappresentava sia la forza familiare che l'unione dei suoi stessi membri*» [La Rocca 1999, p. 934].

La condizione della donna

Come si è visto, la donna non figura tra i contraenti degli *sponsali* e non parla mai negli atti di matrimonio che la riguardano, ne è il soggetto passivo, muta spettatrice dell'operato del suo *mundualdo*. Tuttavia, considerata la condizione delle figlie legittime longobarde, la prospettiva di maritarsi per esse era un traguardo ambito, determinante un cambio di *status*, col passaggio dalla condizione di *filia* o *virgine in capillo* a quella di moglie e quindi di madre cui era rimesso il potere-dovere di allevare ed educare i figli (fig. 4).

A partire dal Quattrocento, dopo la disastrosa parentesi della peste nera, inizia in Europa e in Italia un generale fenomeno di rinascenza in tutti i campi. Anche le strutture familiari vengono messe in discussione con l'affermarsi dell'individualismo, della voglia di libertà della donna come dell'uomo quando si tratta di concludere un matrimonio [Gaudemet 1989, p. 213]. Ciò nonostante, negli atti pugliesi e di Matera, le istanze libertarie della donna continuano a essere assenti nelle carte dotali, almeno sino alla fine del Settecento, e la scelta dello sposo continua a essere rimessa ancora al *mundualdo*. Tuttavia, la donna, esclusa apparentemente dalla trattativa e dalla sottoscrizione degli *sponsali*, in realtà era chi contava veramente e ogni proposta di nozze era subordinata alla sua previa accettazione: era

impresa pressochè disperata imporre un matrimonio a una donna contro la sua volontà.

Naturalmente con l'avvento del Codice civile di Napoleone (1806), inizia una nuova era in materia di matrimonio e di rapporti patrimoniali tra coniugi. Ma sradicare dal costume usi quasi millenari è impresa titanica, sicchè non è difficile credere che alcune usanze siano state osservate sino alla metà del XX secolo. Tra queste quella di stendere il lenzuolo al balcone dei novelli sposi il giorno dopo le nozze. Il lenzuolo, se macchiato o con aloni, era la prova della verginità della sposa, retaggio del *morgincap* o dono del mattino seguente. Pare anche che, onde prevenire scandali, la suocera premurosa di prima mattina portasse una gallina a casa degli sposi con la quale – occorrendo – si sarebbe macchiato il lenzuolo di sangue per provare l'avvenuta perdita della verginità.

Bibliografia

- [Amati Canta 2007] A. Amati Canta, *Meffium, morgincap, mundium*-Consuetudini matrimoniali longobarde nella Bari medievale, Bari, Palomar, CDB, IV, n. 36, p. 127.
- [ASM 1452] Archivio di Stato di Matera, Notai di Matera, atto notar Nicola di notar Eustacchio, in prot. not. n.1, misc. aa. 1376-1465, cc 66r-67r (a. 1452 gennaio 13, Matera), così citato in F. P. De Stefano, op. cit., p. 261 e nota 75.
- [ASM 1530] Archivio di Stato di Matera, Notai di Matera, Notar Giovanni Tommaso Agata, anno 1530, 16 gennaio, scheda n.4, coll. 13, c. 109 r.
- [ASM 1550] Archivio di Stato di Matera, Notai di Matera, Notar Paulicelli Leonardo, anno 1550, 17 novembre, scheda 6, coll. 10, c. 113 t.
- [ASM 1625] Archivio di Stato di Matera, Notar Francesco Tortora, scheda n. 27, collocazione 102bis, Anno 1625, c.178r.
- [Caprara 2014] R. Caprara, *Dizionario etimologico e grammatica del dialetto parlato a Massafra*, Massafra, ed. Dellisanti.
- [D'Aurelio 2010] V. D'Aurelio, *Dote, Matrimonio e Famiglia*-Approfondimenti a margine di una carta uggianese di fine '700, Autorinediti.
- [De Stefano 1979] F. P. De Stefano, *Romani, Longobardi e Normanno-Franchi della Puglia nei secoli XV-XVII*, ed. Jovene, Napoli.
- [Fasca 1961] L. Fasca, *Tacito-La Germania*, cap. XVIII, Bignami ed., Milano.
- [Feller 2003] L. Feller, *L'economie des territoires de Spolète et de Bénévent de VI au X siècle*, in *I Longobardi dei ducati di Spoleto e di Benevento*, Atti del XVI Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo, Spoleto, 20-23 ottobre 2002 – Benevento, 24-27 ottobre 2002, CISAM, Spoleto.
- [Gaudemet 1989] J. Gaudemet, *Storia del diritto canonico*, Ecclesia et Civitas, Cinisello Balsamo (Milano).
- [IDEM 1989], *Il matrimonio in Occidente*, UTET, Torino.
- [La Rocca 1999] C. La Rocca, *Multas amaritudines filius meus mihi fecit*. Conflitti intrafamiliari nell'Italia longobarda (secolo VIII), in *Melanges de l'Ecole française de Rome, Moyen Age*, Roma, CXI, 2.
- [Marongiu 1976] A. Marongiu, *Matrimonio e famiglia nell'Italia meridionale*, Società di Storia Patria per la Puglia, Bari.
- [Mastrangelo 2011] G. Mastrangelo, *La condizione giuridica della donna nelle leggi longobarde e negli usi matrimoniali in Terra d'Otranto*, ed. Dellisanti, Massafra.
- [Mastrangelo 2015] G. Mastrangelo, *Sponsali e nozze in Puglia tra Medioevo ed Età Moderna*, in R. Pagano, F. Mastroberti (a cura di), *La donna nel Diritto, nella Politica e nelle Istituzioni*, Quaderni del Dipartimento Jonico 1/2015.
- [Rohlf's 1976] G. Rohlf's, *Vocabolario dei dialetti salentini*, Galatina, ed. Congedo.
- [Salvioli 1908] G. Salvioli, *Manuale di storia del diritto italiano dalle invasioni germaniche ai nostri giorni*, Torino, p.406.
- [Volpe 1818] F. P. Volpe, *Memorie storiche, profane e religiose sulla città di Matera*, Napoli, 1818.

Termini desueti

riscontrati negli atti matrimoniali di Archivio

di Giulio Mastrangelo

A

Andria (tela di): tela, designa la provenienza del tessuto.

Antefato: donativo maritale nato nella pratica del diritto del Regno di Napoli, dal basso, poi regolato per legge molto tempo dopo. Lo troviamo già nelle costituzioni di dote di Manduria della fine del Cinquecento¹. Detto istituto è nato per sostituire il *morginca* e quindi la *quarta* (aventi natura di lucri di sopravvivenza, futuri e incerti) con l'*antefato* cioè con la promessa di una percentuale precisa dei beni del marito, commisurata al valore della dote. Per disciplinare l'uso dell'*antefato*, e renderlo uniforme, il 30 dicembre 1617 il Vicerè Duca d'Ossuna emanava la Prammatica de Antefato. Essa dispone che quando le parti convenivano nei capitoli matrimoniali l'*antefato*, la moglie avrebbe conseguito una quota dei beni del marito proporzionata al valore della dote, che era pari al terzo per le doti fino a 4.000 ducati; al quarto per le doti di valore compreso tra 4.000 e 10.000 ducati; al quinto per le doti da 10.000 a 20.000 ducati; al quindicesimo per le doti da 20.000 a 30.000 ducati. Per le doti di valore superiore a 30.000 ducati l'*antefato* non poteva superare il 15 per cento con facoltà per le parti di stabilirlo in misura inferiore².

Apeto: legno di abete (es. letto d'apeto, cascia d'apeto).

Argata: arcolajo (Schedario napoletano), telaio. Cfr. < it. 'argatella' >, *DEI I*, 283, "dal lat. tardo e mediev. *argata*. Cfr. barese *argate*, *ardie*, tarant., luc. *ardie* telaio". Quando la sposa era una tessitrice, le veniva dato in dote anche il telaio. CAPRARA, **årdje**, *s.m.*, < lat. *ordiri* 'tendere i fili sul telaio' >. Telaio per la tessitura della tela. Quello per la tessitura della felpa era chiamato *teläre*.

Avantiseno: grembiule (sorta di sopravveste che si indossava sopra la veste; non serviva per i servizi di casa). In massafrese, CAPRARA, **'nnandesine**, *s.m.*, < lat. tardo *ab ante* 'avanti' e *sinus* 'seno' >. Grembiule che faceva parte del costume popolare, spesso ornato di ricami, diverso dal *senäle* che si usava per i lavori di casa. Citato in quasi tutti i contratti di matrimonio antichi, spesso in forma italianizz. *avanti sini* (MASTRANGELO, 2011, 48 e *passim*).

B

Bancale: vedi Vancale.

Boffetta: armadio (BONGHI); in senso metaforico: nullafacente che si dà arie da benestante. In CAPRARA, **buffettine**, *s. m.*, < fr. *buffet*. Piccolo tavolo con alzata >.

Bombace/bommace/vammace/bombice: cotone, bambagia (largamente coltivato nei terreni paludosi), da cui **Bombacino:** tessuto di cotone.

Braccia: unità di misura di tela per fare tovaglie.

C

Camastra: catena che sosteneva la caldara sul fuoco.

Camisa: camicia.

Carmosino: chermisino, rosso vivo, chermisi.

Cascia: cassa, cassapanca; era il mobile in cui si conservava il corredo.

Cascione: grande cassapanca in cui si conservavano anche legumi e granaglie.

Cawarfidae: consuetudini del diritto longobardo solo in parte edite con l'Editto di Rotari.

Circelli: pendenti a cerchietti. ASM, Not. Gambaro V.zo (a. 1561): *parum unum de circellis de auro*.

Corpetto (con maniche): camisciola confezionata con tela ferrandina (v.). CAPRARA, **corpètte**, *s.m.*, < *corpo*. Corpetto, parte superiore del vestiario femminile >.

Cortina (di letto): la tenda che circondava un letto a baldacchino o tenda che separava l'alcova dal resto dell'abitazione, spesso composta di una sola stanza (Not. Agata 1530, c. 107r).

Coscino: cuscino.

Coverta: coperta (di lana, di seta).

Cucumide: ROHLFS, *cucumiedde* = piccolo vaso di creta ad un'ansa utilizzato per contenere acqua da bere.

Cultra: sopracoperta, copriletto. CAPRARA: **culture**, *s.f.*, < lat. *culcitra*, coperta da letto >. In un atto dotale del 1624, a Massafra, *una cultra nova* (MASTRANGELO, 2011, 50). **Cultrone**, *s.m.*, è la coperta imbottita.

D

Dotarium: i beni promessi dallo sposo alla moglie in caso di sua previa morte, regolato dalla Coutume normanna e normalmente consistente in metà o un terzo dei soli beni mobili del marito. A Matera, Laterza e Ginosa, il dotario dei *populares* includeva anche i beni immobili.

1 MASTRANGELO, (2015), p. 97.

2 DE STEFANO, (1986), JOVENE ED., NAPOLI.

F

Fabola firmata: documento scritto che attesta le reciproche promesse contenute negli sponsali.

Faderfio: modesta quantità di beni del patrimonio paterno liberamente assegnata alla nubenda

Ferrandina/felandina/ferandina: abito del colore del mantello di un cavallo arabo. DU CANGE, alla voce *ferrandus* riporta 'colore di cavallo', probabilmente grigio-ferro. Designa l'origine del tessuto dalla provincia di Matera, era la tela con cui si confezionavano le camiciole, *alias* corpetti con le maniche; era una panna bianca e la trama di lana gentile.

Fiandina: cotone di Fiandra.

Filinnente: forse derivante da filondente. ROHLFS, *filondente*: specie di tessuto per biancheria da donna; cfr. in un documento di Brindisi (a. 1617) *cammisa di filandente*; cfr. <l'it. *filondente* 'sorta di tela'> *filo in dente* (del pettine di telaio).

Frizola: padella per friggere. CAPRARA, *frezzòle*, s.f., <lat. **frixoria* da *frigere*>. Padella per friggere. In un testo del 1464, *fersola*. La *frezzòle* di ferro o di rame è presenza immancabile negli inventari dotali dai secc. XVI-XIX (MASTRANGELO, 2011, *passim*).

G

Gamorra: tunica femminile riccamente rifinita. ASM, Not. Gambaro (a. 1561): *tunicam aliam femineam seu gamorram panni rubei*.

Giraletto: fascia di tela con ricami e merletti che si poneva anticamente per decorazione intorno al letto, per

Fig. 1 - Costumi tipici della provincia Terra d'Otranto



nascondere la struttura dei 'trestiedde' di ferro o di legno che sostenevano le tavole su cui poggiava il saccone di paglia di granturco e, nelle case più agiate, i materassi di lana (CAPRARA, Dizionario, p.451).

Giuppone: giubbone da donna.

Gorguera: gorgiera. ROHLFS, *gorghera*, *gorgiera*, collare di tela finissima.

I

In benedictione: si chiamavano *in benedictione* i beni che venivano consegnati nel giorno della celebrazione del matrimonio. Di solito sono descritti e promessi dopo i beni propriamente dotali ma non differiscono da questi. Si riscontrano anche nei capitoli matrimoniali di altre città pugliesi oltre che a Matera. Hanno la stessa natura e sono sottoposti allo stesso regime di quelli dotali in quanto lo sposo assume l'obbligo di restituirli al pari degli altri in caso di scioglimento del matrimonio³. Nei capitoli matrimoniali di Manduria e dintorni invece sono attestati i *beni giocali* donati dallo sposo⁴.

L

Lanzolo: lenzuolo.

Lettieria: tavole che si stendevano sui tristelli per formare la base su cui poggiare il materasso.

Libbra/libra: unità di misura di metallo (rame) per fare caldaie o tegami.

Linteaminibus: panno di lino; dal latino *lintheum* (lino) + *men* (suffisso). ASM, Not. Gambaro V.zo (a. 1561): *aliud paro de linteaminibus ad telas tres cum riticellis albis*.

M

Mandile di faccia: asciugamani.

Mandile di testa: fazzoletto, copricapo, foulard.

Matarazzo: materasso.

Mundualdo: colui che esercita la potestà sulle figlie nubili. In genere il mundio veniva esercitato dal padre o, in mancanza, dal fratello maggiore o dallo zio paterno detto *barbas*. In caso di violenza, era data alla donna la facoltà di scegliere chi dovesse esercitare il mundio su di lei, uno dei parenti citati o la mano del re (Roth. cap. 186).

Meffio: prezzo del mundio. Consisteva in una somma di denaro ma si ignorano i criteri con cui veniva stabilito.

Meta: vedi Meffio.

Morgincab: letteralmente il dono del mattino, il *morgincab*⁵ era regolato in origine dalle norme consuetudinarie e consisteva nel dono di un anello o di altro oggetto, anche di modico valore (es. uno scialle di seta), che il marito offriva alla moglie il giorno dopo le nozze,

3 DE STEFANO, (1979), p. 120 ss.

4 MASTRANGELO, (2015), p. 98. I *beni giocali* consistono in genere in capi di vestiario, es. scarpe e pianelli, ecc.

5 MARONGIU, op. cit., p. 123.

sempre alla presenza di amici e parenti. Col tempo, l'istituto si evolve sino a diventare la promessa di donazione di una certa quota di tutti beni mobili e immobili del marito in caso di premorienza dello stesso. Questa innovazione fu dovuta all'influsso della vita giuridica dei Romani che indusse a trasformare il dono nuziale nella donazione universale di una parte delle sostanze dell'uomo, cosa impossibile prima anche per la condizione giuridica della donna longobarda⁶. Poiché si era diffusa l'usanza di donazioni sempre più esorbitanti, il re Liutprando nel 713 d.C., col capitolo 7 limitò l'entità del *morgingab*, fissandone la misura massima in un quarto dei beni mobili e immobili del marito, onde nella pratica assunse il nome di *quarta* o *quarto*.

Mundio: la potestà sulle figlie nubili esercitata dal mundualdo e che passava al marito col matrimonio previo pagamento del meffio/meta. Tuttavia il passaggio del mundio al marito non era automatico, ma anche dopo il matrimonio poteva restare appannaggio della famiglia di origine.

O

Olanda (tela di): tela, designa la provenienza del tessuto.

P

Per verba de presenti: le formule «*per verba de futuro*» e «*per verba de praesenti*»⁷ furono introdotte dai canonisti e dai glossatori che, a partire dai secoli XII e XIII, reagivano alle teorie e alla pratica le quali mettevano sullo stesso piano sponsali e matrimonio, sopravvalutando l'importanza del verificarsi della commistione carnale⁸. A cominciare da Ugo di S. Vittore, si iniziò a teorizzare e a formulare la distinzione tra *consensus de praesenti* (o *per verba de praesenti*) e *consensus de futuro* (o *per verba de futuro*). La distinzione intendeva porre in rilievo che la *desponsatio* «è soltanto la promessa di un consenso ancora non esistente o non ancora operante (*pactio et promissio futuri consensus*) in quanto spondere non è dare aut facere ma soltanto promittere»⁹. La riflessione verteva altresì sulla validità del matrimonio tra fanciulli, quando l'età dei nubendi (o di uno di essi) fosse al di sotto dell'età legale. Si riteneva che l'età minima per contrarre gli sponsali *per verba de futuro* fosse di 7 anni e che invece per contrarre matrimonio *per verba de praesenti* occorresse l'età minima di 14 anni per l'uomo e di 12 per la donna¹⁰. Secondo questa scuola di

6 MARONGIU, op. cit., p. 126.

7 La formula ricorre anche in numerosi atti notarili in ASTA: Notar Donato Strateo 8 ottobre 1554, Ceglie, scheda n. 5, prot. 1, cc. 80 r-81v; Not. Felice Pasanisi 6 gennaio 1590, Casalnuovo, scheda n. 15 cc. 1 r-2.; Not. Felice Pasanisi 24 febbraio 1585, Sava, scheda n. 15, cc.42 r-43v.

8 MARONGIU, op. cit., p. 21.

9 MARONGIU, *ivi*.

10 GIRAUDO, (2007), Gregorian Biblical Bookshop ed., p. 80. In Rotari l'età legale si raggiungeva a 12 anni (Roth., cap. 156). Liutprando elevò a 18 anni la maggiore età ma riconobbe una parziale capacità di agire del minore in materia di sponsali (Liutp., cap. 117).

pensiero «*solo il consensus per verba de praesenti pone già in esistenza un matrimonium perfectum, come tale indissolubile, un matrimonio logicamente non permesso a chi ancora mancava della potestas coeundi*»¹¹.


Pezzillo: merletto, pizzo (dial. Torre del Greco). In massafrese, CAPRARA, **pezzille**, *s.m.*, < *pizze*, di cui è diminutivo di Merletto fatto all'uncinetto e costituito da triangoli affiancati, col quale si ornavano prevalentemente asciugamani>. (MASTRANGELO, 2011, *passim*). In sal. 'Pizzeddhu'.

Planca: panca.

Q

Quarta/quarto: vedi morgingab.

Fig. 2 - Tuppy o chignon tipico delle donne sposate



S

Saia: anticamente indicava la seta poi specie di pannello lucido, sottile e leggero; Seta deriva da Saia o Soia, ricalcando il fr. Saie; in Normandia si trova usato Soie. La **saia** è anche un tipo di intreccio tessile caratterizzato da una rigatura diagonale. Si chiama anche saggia, sargia, spiga, diagonale, levantina, baravia, in inglese è twill. Panno di lana, tessuto leggero, coperta da letto (CAPRARA).

Salvietto: tovagliolo.

Sartagine/a: tegame di terracotta o di rame. CAPRARA, **sartàggene**, *s.f.*, < lat. *sartago-ginis*, 'padella'>. Padella. La voce è attestata in un atto conservato nell'archivio parrocchiale di Albano di Lucania, donazione al Capitolo durante la peste del 1656-57. Era usata a Massafra e Mottola fino all'Ottocento. A Mottola, in MASTRANGELO, 2011, p. 61, anno 1723: «*Libre otto incirca di rame usata per caldara, e sartagine nuova*».

Scuffia: scuffia, cuffia anche d'oro; ASM Not. Gambaro V.zo (a. 1561): *scuffiam unam de auro*.

Seggia: sedia; ASM Not. De Amicis (a. 1703): *sei seggie*

11 GIRAUDO, op. cit., p.81.

di paglia grande.

Sinale: grembiule usato per i servizi in casa, allacciato al collo proteggeva da eventuali imbrattature la donna che lavorava in cucina.

Sponsali: promesse di matrimonio che a partire da Adelchi, principe di Benevento, venivano redatte con atto notarile alla presenza di testimoni.

Sproviero/spruvière: *s.m.* sproviere, padiglione per il letto. In un atto di matrimonio celebrato a Massafra nel 1726: *Uno Sproviero seu Padiglione di bombace con fren-gia* (MASTRANGELO, 2011, 64). L'etimologia è ignota. Non convince, infatti, GIGANTE, 502, che vi vede una 'somiglianza con lo sparviero' che non condividiamo. Per analogia venne da pochi definito con lo stesso nome un manufatto in legno a forma di cupola su cui si mettevano i panni ad asciugare durante l'inverno sul braciere, più comunemente detto *assucapàanne*.

Stoiafaccia: asciugamani.

Stoivocca: tovaglioli.

T

Tabalea/tobalea: tovaglia, asciugamani. Not. Gambaro V.zo (a. 1561): *tobaleam unam per manibus laborata de seta carmosina*.

Trabacca/trabaca: fatto di travi; ricovero fatto o ricoperto di tavole. CAPRARA, *trabbàkke, *s.f.*, < lat. mediev. *trabum* 'tenda'>. Tenda a padiglione per il letto, altrimenti detta *spruvière*. In un istrumento dotale del 1733: *una lettiera di tavole e trabacca* (MASTRANGELO, 2011, 66).

Traditio: l'atto di consegna per mano della nubenda dal mundualdo allo sposo.

Trauung: vedi Traditio.

Tunica: vestito femminile. Not. Agata 1530, c. 107 r: *tunicam unam de panno nigro*.

V

Vammace: vedi Bombace.

Vancale/bancale: scialle tipico tessuto in lana o in seta (si tesse ancora in Calabria a Tiriolo)¹². CAPRARA, **bankäle**, *s.m.*, < lat. tardo *bancale*, dal germ. *Bank*>: tovaglia pesante da tavola o, con evoluzione semantica, panno pesante da testa usato sino all'Ottocento dalle contadine in Puglia e Calabria. *Uno vancale novo a tre liste* ((MASTRANGELO, 2011, 55). (Not. Agata 1530, c. 107 t: *bancale unum de lana*).

Verlobung: vedi Sponsali.

Virginis o filia in capillis: figlia nubile. L'espressione

¹² Ma cos'è un **vancale**? È una stola tipica calabrese. Si indossa sia sui costumi tradizionali, come la "pacchiana" utilizzata ad esempio per ballare la tarantella, ma può esser anche indossata nella vita di tutti i giorni, oppure usata per coprire le panche (vancale da vanca, che significa "panca"). È larga un metro e novantacinque centimetri, e per tesserne una, dall'ordito fino al telaio, ci vogliono almeno dieci ore di lavoro. Il disegno viene impostato al telaio, fondamentali creatività ma anche precisione, come contare i fili prima della tessitura. Un vancale è un po' il simbolo di Tiriolo e della Calabria, e ne vengono realizzati anche di piccolissimi, utilizzati come bomboniere. In inverno è realizzato in lana, in estate in seta. Quello tradizionale è nero con strisce colorate.

indica la donna nubile e la si trova anche nelle leggi longobarde. Si chiamava *filia in capillo* la figlia (*legittima o naturale*) ancora non sposata. «*In capillo*» - secondo Ludovico Antonio Muratori - «*perchè le fanciulle longobarde "nudrivano il crine, né lo tosavano" e "andassero col crine sciolto sulle spalle"*»¹³. La lunga chioma sciolta sulle spalle era il segno esteriore che distingueva le nubili dalle donne sposate le quali, invece, secondo il costume, erano solite usare un'acconciatura coi capelli raccolti tipo *chignon* (fig. 2), che da noi si chiamava *tuppe*¹⁴. *Virginis in capillis* si trova usata sino alla fine del Settecento nei Capitoli matrimoniali e negli atti notarili costitutivi di dote. La sua persistenza al posto del più semplice *nubile* si spiega unicamente come un uso tralatizio della tradizione longobarda.

W

Wadia/guadia: fideiussione prestata da parte dello sposo a garanzia delle obbligazioni assunte con gli sponsali. In forza della *wadia* (prevista dal cap. 178 di Rotari), il *mundualdo*, in caso di inerzia del promesso sposo, trascorsi due anni dagli sponsali, poteva costringere il fideiussore che aveva prestato la *wadia* e garantito l'adempimento dei patti racchiusi negli sponsali, a soddisfare la *meta* promessa cioè pagare la somma stabilita quale prezzo del mundio.

Wadiatio: negozio giuridico stretto tra tre persone, debitore, creditore e fideiussore, in virtù del quale il primo consegnava al secondo un oggetto detto *wadia* o *guadia*, e, contemporaneamente o al massimo entro tre giorni, presentava un fideiussore idoneo, per tale intendendosi chi godesse la fiducia del creditore ed insieme possedesse beni per lo meno equivalenti al valore della prestazione che in questa guisa il debitore assumeva di fare (CASSANDRO, (1951), *La tutela dei diritti nell'Alto Medioevo*, Giuffrè, Milano, pp.73 ss.)

Z

Zagarella: nastro. Not. Gambaro V.zo (a. 1561): *giralectum cum zagarellis de seta nigra*.

Zita: promessa sposa, fidanzata¹⁵.

¹³ MURATORI, (1837), *Dissertazioni sopra le antichità italiane*, Soc. Tipografica dei classici italiani, 5 voll., Milano, II, "Dissertazione XX, Degli atti delle nozze".

¹⁴ MASTRANGELO, (2011), p.11: Liutprando (cap. 4) dispone a favore delle *filiae in capillo* il diritto a succedere in parti uguali e con pari diritto nell'eredità paterna con le altre sorelle del padre (*zie*) rimaste in casa. Disporre, inoltre, che se una delle sorelle muore, sia le nubili (*quae in capillo remanserunt*) sia le maritate succedano in ogni porzione della loro defunta sorella morta nubile (Liut., cap. 14). Lo stesso Liutprando prevede ancora che colui che ha in casa una *filia in capillo* non possa per nessun motivo disporre dei suoi beni, per donazione o per la sua anima, oltre i due terzi, onde far salva la quota di legittima (*parsi a un terzo*) a favore della figlia nubile, come già stabilito nell'Editto di Rotari (Liut. cap. 65).

¹⁵ Dal greco ζευχτος, il termine *cita* o *zita* ha assunto diversi significati nel corso del tempo, tutti legati, in maniera più o meno figurata, a quello originale di *bambina, ragazzina*: in particolar modo, si pensi al vezzeggiativo di questo termine, ovvero *zitella*, dal significato di *donna nubile*. In siciliano, in pugliese, in calabrese ed in molisano *zita* e *zito* significano rispettivamente "fidanzata" e "fidanzato": anche qui si tratta di un'estensione del significato originale di questi termini, che effettivamente presentano diverse accezioni nella lingua italiana (CAPRARA).